m_it.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024367.06-11-2026

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO del 13 ottobre 2026 – Richiesta di chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 14, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 121/2022 al personale impiegato in moduli operativi su scenari emergenziali.

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 13 ottobre u.s., relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari ha rappresentato quanto segue.

"*La disciplina del trattamento di trasferta è prevista dall'articolo 14 del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 come modificato dall'articolo 12 del d.P.R. del 23 giugno 2025, n. 125, che individua le diverse componenti economiche spettanti al personale inviato in missione.*

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta, nella misura di 24 euro per ogni periodo di ventiquattro ore, con corresponsione proporzionale per le frazioni di durata inferiore o eccedente, fermo restando il limite minimo di quattro ore e il rispetto dei requisiti di distanza previsti dalla normativa vigente.

Il successivo comma 2 disciplina il rimborso delle spese di vitto. Nello specifico, la lettera a) riconosce al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore il rimborso delle spese nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore ad otto ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto.

La lettera b) del medesimo comma estende l'applicazione dei medesimi limiti di rimborso anche alle ipotesi in cui il personale inviato in missione dichiari di non aver potuto consumare i pasti per comprovate ragioni di servizio ovvero per mancanza di strutture idonee".

Al riguardo, la cennata Direzione Centrale ha precisato che "*al personale che fruisce del rimborso delle spese di vitto ai sensi del comma 2 spetta l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a), nella misura ridotta del 70%. Non è, in alcun caso, ammessa l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.*

I commi 4 e 5 disciplinano, invece, specifiche fattispecie connesse allo svolgimento di attività in particolari situazioni operative. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di protezione civile, di riparazione urgente di apparecchiature e le esercitazioni che, nel corso della trasferta, non consentano di fruire del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione.

SBR - FC

In tali circostanze, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, al personale interessato è riconosciuta, in luogo del rimborso delle spese per il pasto, una somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera pari a euro 20,66 lordi.

La previsione di cui al comma 2, lettera b), configura una fattispecie a carattere generale, fondata sulla sola sussistenza di ragioni di servizio ovvero sulla mancanza di strutture idonee, senza che sia necessario il ricorrere di ulteriori e specifici presupposti operativi. Essa, assume, pertanto, carattere più ampio e assorbente rispetto alle ipotesi disciplinate dai commi 4 e 5, per le quali è invece richiesto, oltre al verificarsi delle condizioni previste, che l'attività sia svolta nell'ambito di particolari situazioni operative.

Ne deriva che l'individuazione della disciplina applicabile richiede una valutazione della concreta fattispecie alla luce dei presupposti stabiliti dall'articolo 14 del d.P.R. n. 121 del 2022 e delle specifiche condizioni operative in cui l'attività è stata svolta. A tal fine, l'Amministrazione procede all'inquadramento della singola situazione sulla base degli elementi di fatto accertati e dei provvedimenti adottati nell'ambito della missione.

Resta fermo che il riconoscimento del trattamento economico di trasferta è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e alla relativa attestazione da parte delle strutture competenti, secondo le modalità procedurali e documentali ordinariamente previste ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di chiarimenti, si ritiene che, qualora il personale sia stato regolarmente comandato in missione e risultino soddisfatti, in relazione all'effettiva durata e alla località di svolgimento della prestazione, i requisiti temporali, di distanza e le ulteriori condizioni richieste dalla normativa per il riconoscimento del trattamento di trasferta, il successivo annullamento della missione, il richiamo anticipato presso la sede di servizio ovvero la modifica della destinazione operativa, disposti per sopravvenute esigenze organizzative o di servizio, non possano determinare il venir meno delle competenze economiche già maturate.

La citata Direzione centrale ha, quindi, concluso che: *"In tale prospettiva, la circostanza che il personale venga successivamente richiamato in sede o destinato ad altro scenario operativo non può costituire motivo di esclusione del trattamento economico maturato, atteso che le modifiche delle disposizioni di servizio, intervengono successivamente all'avvio della missione e non possono pregiudicare il diritto già acquisito del dipendente in presenza dei relativi presupposti normativi*".

p. IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate

SBR - FC

m_it.DCRISFIN.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006630.10-02-2026.h.16:48

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio V - Trattamento Economico Accessorio del Personale

Roma, data del protocollo

Allegati: 1

Alle Direzione Centrali
Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento
Uffici di diretta collaborazione del Capo del C.N.VV.F.
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Trattamento economico di trasferta del personale del C.N.VV.F. inviato in missione sul territorio nazionale. Innovazioni introdotte dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 124 e 125 del 23 giugno 2025.

I provvedimenti in oggetto, in vigore dal 4 settembre 2025, come noto recano il recepimento degli accordi sindacali di categoria finalizzati al rinnovo del comparto del soccorso pubblico per il triennio 2022-2024. In tale ambito, si segnalano le seguenti previsioni che hanno introdotto rilevanti novelle nella regolazione dell'istituto parimenti in oggetto richiamato della remunerazione delle trasferte nazionali che vedono impegnato il personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

"TRATTAMENTO DI TRASFERTA"
ARTICOLO 10 DEL D.P.R. N. 124 DEL 2025 (PERSONALE DIRETTIVO)
ARTICOLO 12 DEL D.P.R. N. 125 DEL 2025 (PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE)

«1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista *dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto [DRT] / dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto [NDND]*, è rideterminata in euro 24,00.

2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) *dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 [DRT] / dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 [NDND]*, sono sostituite dalle seguenti:
«a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;
b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."».

3. *All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 [DRT] / All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 [NDND]*, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.»».

Comma 1.

L'indennità in misura intera è incrementata a valere dal 1° gennaio 2025 da euro 20,66 a euro 24,00 giornalieri.

Si ricorda che la tariffa intera è applicabile in correlazione a periodi interi o frazionati proporzionalmente di ventiquattro ore di trasferta nei casi di cui all'articolo 35, comma 7, del contratto collettivo integrativo del C.N.VV.F. del 30 luglio 2002 (fasi operative in situazioni di emergenza per eventi calamitosi).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Ufficio V - Trattamento Economico Accessorio del Personale

Comma 2, lettera a e lettera b, secondo periodo.

I massimali di rimborso delle spese documentate sostenute per il vitto sono incrementati a valere dal 1° gennaio 2025 da euro 22,26 a euro 30,55 per il primo pasto giornaliero e da euro 44,26 a euro 61,10 per due pasti.

Si ricorda che la fruizione del singolo pasto ovvero di due pasti presso strutture adibite a ristorazione esterne all'Amministrazione è consentita per trasferte di durata superiore rispettivamente alle otto e alle dodici ore.

Il secondo periodo della successiva lettera b del comma chiarisce, relativamente alle fattispecie in argomento, che il rimborso del documento fiscale a comprova della spesa sostenuta per il pasto è da considerarsi esaustivo anche in assenza di indicazioni specifiche sulla natura e sulla quantità della consumazione.

Comma 2, lettera b, primo periodo.

I medesimi limiti di rimborso si applicano dal 2025 in via forfetaria laddove il personale in missione dichiari, **con asseverazione da effettuarsi di norma a cura del responsabile della Sede ove si svolge l'incarico**, di non aver potuto consumare i pasti per mancanza di idonee strutture o per ragioni di servizio.

La **fattispecie in parola risulta configurata con carattere di generalità** in quanto riferita, senza ulteriori condizioni, alla sussistenza di ragioni di servizio ovvero alla mancanza di strutture (mensa interna, pasto veicolato dalla medesima ovvero servizi di ristorazione esterna).

Afferisce pertanto a una casistica allargata e assorbente rispetto alle ipotesi indicate dagli articoli 10, comma 5, e 14, comma 5, rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 connotate, oltre che dalla consimile mancanza di strutture e servizi di ristorazione, altresì dallo svolgimento in trasferta delle attività di protezione civile, riparazione apparecchiature, esercitazione e che restano regolate a fini di rimborso forfetario dai successivi commi 5 ovvero nella misura onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi (per il primo pasto ovvero per entrambi).

Laddove l'istanza del dipendente o comunque l'iter di liquidazione avviato dal funzionario delegato si riferisca, pur nelle ipotesi appena richiamate, al più favorevole trattamento di cui alla lettera in esame, si procederà a riconoscere a titolo di rimborso l'importo fino a euro 30,55 per il singolo pasto e a euro 61,10 per il doppio pasto, fermo restando che in questo casi opera la riduzione fiscale di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR, la quale invece non trova applicazione per il rimborso di euro 20,66 in quanto inferiore alla quota esente pur considerando il valore della pertinente diaria.

Comma 3.

A decorrere dal 4 settembre 2025 è introdotta la possibilità di rimborso al personale, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, nel caso di utilizzo del mezzo aereo o del mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, sulla base di una somma che potrà essere desunta dal listino preso a riferimento nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base (si allega apposito tariffario di Trenitalia S.p.A.).

Da ultimo, si precisa che non risultano apportate variazioni alla disciplina vigente in materia di trattamento economico di missione del personale dirigente.

I chiarimenti forniti con la presente hanno anche la finalità di fornire un puntuale riscontro ai quesiti pervenuti in materia dai competenti funzionari delegati, fermo restando che la scrivente resta a disposizione per ulteriori aspetti eventualmente ritenuti controversi che dovessero emergere dall'applicazione delle nuove disposizioni nei vari e complessi contesti in cui opera il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia

FABIO
ITALIA
10.02.2026
10:43:15
GMT+01:00

Via Cavour 5 - 00184 Roma – tel. 06.46529910 – PEC: rif.trattamentoeconomicoaccesorio@cert.vigilfuoco.it

CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

▼▼▼

Segreteria Generale
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 1 Agosto 2026

Prot. 125/26

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per la Programmazione
e gli Affari Economici e Finanziari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Richiesta di chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 14, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 121/2022 al personale impiegato in moduli operativi su scenari emergenziali.**

Si verificano con una certa frequenza situazioni nelle quali il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inviato in missione fuori sede a supporto di scenari emergenziali, non riesce a consumare il pasto per ragioni connesse al servizio.

La fattispecie può riguardare tutto il personale inviato in missione, ma si verifica con maggiore frequenza per il personale specializzato, quali operatori SAPR, unità cinofile, personale SAF e altre specializzazioni, più frequentemente allertato e inviato fuori sede quale modulo operativo.

Ci si riferisce, nello specifico, ai casi in cui tale personale, durante il trasferimento verso lo scenario operativo, venga richiamato in sede a seguito dell'annullamento della missione, dirottato verso un'altra destinazione o comunque impiegato in attività che non consentano di raggiungere la località inizialmente prevista e quindi di usufruire del servizio mensa presso una sede del Corpo prevista o di altre strutture di ristorazione.

In tali circostanze, pur essendo stato regolarmente inviato in missione fuori sede e non avendo potuto consumare il pasto per esigenze di servizio, il personale interessato incontra, in alcuni casi, difficoltà nell'ottenere il pieno riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. n. 121/2022, come modificato dall'articolo 12 del D.P.R. n. 125/2025.

In particolare, l'articolo 14, comma 2, lettera b), estende i limiti di rimborso delle spese di vitto previsti dalla lettera a) al personale che dichiari di non aver potuto consumare il pasto per ragioni di servizio o per mancanza di strutture di ristorazione. Il comma 4 prevede, invece, il riconoscimento del rimborso forfettario quando l'attività sia svolta in particolari situazioni operative e ricorra l'oggettiva impossibilità di fruire del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione.

Sul territorio ci riferiscono differenti modalità applicative. In fattispecie analoghe, infatti, alcuni Comandi riconoscono, in relazione alle condizioni concretamente ricorrenti, il trattamento previsto dal comma 2, lettera b), oppure il rimborso forfettario previsto dal comma 4, mentre altri non procedono ad alcun riconoscimento. Ciò avverrebbe, in particolare, quando il personale non abbia raggiunto la località di intervento o sia rientrato anticipatamente in sede, nonostante risultino soddisfatti i requisiti temporali e di distanza previsti dalla disciplina della missione, determinando una disparità di trattamento tra il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si chiede, pertanto, di chiarire se al personale inviato in missione fuori sede, che non abbia potuto consumare il pasto per ragioni di servizio nelle fattispecie sopra descritte, compresi i casi di partenza e rientro nell'ambito dello stesso turno di servizio, spetti il trattamento previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera b), ovvero, ricorrendone i presupposti, il rimborso forfettario previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

In particolare, si chiede di chiarire che il rientro in sede disposto a seguito dell'annullamento della missione, così come la deviazione verso un'altra destinazione, non precluda né faccia venir meno il diritto al trattamento maturato durante il periodo nel quale il personale è stato effettivamente impiegato in missione fuori sede e non ha potuto consumare il pasto per ragioni di servizio.

Si chiede, inoltre, di indicare le modalità e la documentazione necessarie per ottenere la corresponsione di quanto dovuto e di impartire specifiche e uniformi istruzioni alle strutture territoriali, al fine di superare le attuali difficoltà applicative e assicurare omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022 , n. 121

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. (22G00130)

Vigente al : 1-8-2026

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 14

Trattamento di trasferta

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta pari a:

euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;

un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore; **((1))**

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per

cento del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.

2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione al personale compete, sulla base di idonea documentazione:

a) **((al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;)) ((1))**

b) **((i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo»))**. **((1))**

c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;

b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;

c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.

5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.

6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.

8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.

12. È disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

13. ((Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che le modifiche alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo si applicano con "la medesima decorrenza del comma 1".